



Assegno di Inclusione (AdI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Prime informazioni

Fase transitoria (2023 – 2024)

La legge di Bilancio ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 il **RdC sarà abolito**. Nel 2023 la sua durata è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità e persone di età superiore ai 60 anni. **Per tutti gli altri** la durata del RdC è di 7 mesi, **a meno che non siano stati presi in carico dai servizi sociali entro il 30 giugno 2023**.

Per Famiglie con minori, disabili, over 60

Nell'anno 2023, le famiglie con persone minorenni, disabili e over 60 riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Dal 2024 percepiranno l'Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi rinnovabili.

Gli individui beneficiari dell'Assegno di Inclusione esclusi dalla scala di equivalenza (ma non genitori) possono ricevere anche il **supporto per la formazione e il lavoro** per max 12 mesi non rinnovabili.

Per tutti gli altri nuclei, anche monocomponenti, di soli adulti, senza carichi di cura, ovvero senza almeno un minore o una persona con disabilità o una persona di almeno 60 anni, la durata e la tipologia del beneficio dipenderà dalla presa in carico fatta dai Comuni secondo lo schema seguente:

Coloro che **sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 30 giugno 2023**:

- nel 2023: ricevono il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023
- nel 2024: possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili, se con ISEE inferiore a 6.000 euro.

Coloro che **non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 30 giugno 2023** e che hanno un ISEE e un Reddito familiare inferiori a 6.000 euro

- nel 2023: ricevono il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) a partire dal 1° settembre
- nel 2024: ricevono il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili.

Coloro che **non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 30 giugno 2023** e che hanno un ISEE e un Reddito familiare superiori a 6.000 euro

- nel 2023: non ricevono più il **Reddito di Cittadinanza** dopo il 7° mese di fruizione e **non accedono al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**
- nel 2024: non ricevono nulla

Attenzione:

- Nelle more di un formale chiarimento interpretativo si suggerisce di attenersi ad una interpretazione restrittiva di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro” ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, facendo riferimento **alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”**. Cioè escludendo coloro sono indirizzati ai CPI.
- La comunicazione a INPS delle prese in carico entro il 30 giugno deve essere fatta tramite GePI.

L'Assegno di Inclusione (AdI)

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ha un'impostazione categoriale e non universalistica. Si rivolge a nuclei familiari con:

- persone di minore età
- persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)
- persone con almeno 60 anni di età

La misura non è considerata Livello Essenziale delle Prestazioni ma considera LEPs i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti.

Il beneficio dell'Assegno di inclusione, a differenza di quanto accadeva per il RDC, può essere integrato con misure regionali e interventi personalizzati locali.



Requisiti per l'accesso alla misura

Per l'accesso al beneficio devono concorrere - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio – congiuntamente diversi requisiti.

1. Requisiti di cittadinanza e residenza:

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due continuativi; deve inoltre essere cittadino dell'Unione o suo familiare, o cittadino non comunitario in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di protezione internazionale (asilo politico – protezione sussidiaria). La residenza in Italia al momento della domanda, inoltre, non deve essere posseduta solo dal richiedente ma anche da tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura). Per il richiedente sono anche necessarie l'assenza di misure cautelari, di prevenzione, di sentenze definitive di condanna, di applicazione di sanzioni penali concordate tra le parti.

2. Valutazione della condizione economica:

ISEE non deve superare i 9.360 euro e il reddito familiare annuo non può superare il valore di 6.000 euro moltiplicato per la nuova scala di equivalenza. Il patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore a 150.000 euro, non deve superare i 30.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare non deve superare la soglia di 6.000 euro, aumentabile sino ad un massimo di 10.000 euro; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni

componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza presente nel nucleo.

3. Adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

Per ricevere il beneficio economico il beneficiario deve sottoscrivere un **Patto di Attivazione Digitale (PAD)** nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il beneficio decorre dal mese successivo al PAD. I beneficiari dovranno presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, altrimenti l'erogazione sarà sospesa.

Il Nucleo familiare è ineleggibile a seguito di dimissioni volontarie di uno dei componenti negli ultimi 12 mesi, fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ammontare del beneficio economico

Il beneficio è dato dalla somma di:

- una componente di integrazione del reddito familiare (quota A) fino a 6.000 euro per la scala di equivalenza
- un contributo per l'affitto (quota B) fino a 3.360 euro (280 euro mensili).

La scala di equivalenza parte da 1 per il nucleo e aggiunge componenti successivi al primo **solo se minori, anziani, disabili o con carichi di cura**.

Nel caso in cui il nucleo sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, il beneficio è dato dalla somma di:

- una componente di integrazione del reddito familiare (quota A) fino a 7.560 euro per la scala equivalenza
- un contributo per l'affitto (quota B) fino a 1.800 euro (150 euro mensili).

La scala di equivalenza del Adl è meno generosa rispetto al RdC per alcune categorie di nuclei beneficiari (es. coppie con minori sopra i 3 anni o nuclei con soli adulti) riducendo l'importo Adl erogato.

L'Adl prevede il cumulo totale con l'Assegno Unico e Universale, rendendo per alcune categorie di nuclei con minori il contributo più generoso rispetto a RdC.

Il beneficio è cumulabile con attività lavorative in corso di fruizione fino al limite di 3.000 euro. Lo stesso limite vale per indennità relative a tirocini o attività formative che fanno parte del Patto.

Criteri di eleggibilità (prova dei mezzi): esempi

Tipologia e componenti nucleo che percepiscono l'Assegno di Inclusione (AdI)	Parametro scala equivalenza che moltiplica soglia base di €6.000	Soglia reddituale
Nucleo con tre adulti di cui uno di età pari o superiore a 60 anni	1,40	8.400
Nucleo con tre adulti di cui uno con disabilità grave (ad un adulto vengono riconosciuti carichi di cura)	1,90	11.400
Nucleo con due adulti e due figli minori, uno sotto i 3 anni	1,7	10.200
Nucleo con due adulti e due figli minori sopra 3 anni	1,30	7.800
Nucleo con due adulti e tre figli minori	1,80	10.800
Nucleo con due adulti e 2 figli, un minore sopra 3 anni e un maggiorenne	1,15	7.200
Nucleo con due adulti, di cui uno con disabilità	1,50	9.000

La presa in carico

La presa in carico avviene come per il RdC. L'impostazione metodologica, da definire con i decreti attuativi, presumibilmente continuerà ad essere quella delineata dalle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale ma verranno introdotte modifiche ai singoli strumenti (Analisi Preliminare, Quadro di Analisi, Patto e Monitoraggio) ai fini di una semplificazione del processo di presa in carico.

L'analisi preliminare e la valutazione multidimensionale vengono confermate come LEPs ma la misura Adl non lo è, a differenza del RdC.

Ruolo centrale dei Servizi Sociali: tutti i nuclei beneficiari Adl vengono indirizzati ai Servizi sociali. Non ci sono nuclei non presi in carico, ovvero non è presente la suddivisione della popolazione in base a dati amministrativi. Tuttavia, sulla base della valutazione multidimensionale a cura dei servizi sociali dei Comuni, potranno essere individuati i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e non esclusi dagli obblighi, da indirizzare ai Cpl.

Requisiti per mantenere il pagamento dell'Assegno di Inclusione

- Obbligo di iscrizione ai corsi per adulti per ragazzi 18-29 che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico;
- Obbligo di percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa
- Obbligo, ogni 90 giorni, per i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione, altrimenti l'erogazione è sospesa. Se sono convocati e non si presentano, senza giustificato motivo, il nucleo decade dal beneficio.
- Obbligo, ogni 90 giorni, per i componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e 59 anni, di presentarsi ai Cpl per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione beneficio. Se sono convocati e non si presentano senza giustificato motivo, il nucleo decade dal beneficio.

Esclusi da obblighi (AdI)

- Minorenni
- Over 60
- Persone non occupate, frequentanti un regolare Corso di studi
- Titolari di pensioni dirette (non reversibilità)
- Persone con disabilità superiore al 45%
- Componenti affetti da patologie oncologiche
- Componenti con carichi di cura:
 - Genitori di minori di 3 anni
 - Genitori di 3 o più minori
 - In presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza

Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Il supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro.

Decorre dal 1° settembre 2023 e si rivolge a:

- componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione
- componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza, ad eccezione dei genitori
- nuclei con valore ISEE non superiore a 6.000 euro
nuclei con valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare rientrante nei limiti fissati per l'accesso all'Assegno di inclusione

Ammontare del beneficio

Il beneficio ammonta a 350 euro mensili per la durata della formazione o del PUC e ha una durata massima di 12 mesi.